

ALLEGATO A

CONVENZIONE QUADRO

Per la stipula di Convenzioni di Affidamento finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ai sensi dell'art.14 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Tra
La Regione Lazio
e
Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro
Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
Le Associazioni di Rappresentanza Assistenza e Tutela delle Cooperative Sociali e
dei Consorzi di Cooperative Sociali

(di seguito, denominate PARTI)

si conviene e si stipula la presente

CONVENZIONE QUADRO

Art. 1
(Finalità)

1. La presente Convenzione Quadro ha lo scopo di incrementare ed integrare la gamma degli strumenti e delle modalità per favorire l'inserimento di persone disabili per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, mediante la realizzazione di programmi di inserimento individuali, da effettuarsi presso cooperative sociali di tipo b) (ivi comprese quelle di tipo misto a) e b) o a scopo plurimo) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui all'articolo 8, della citata legge n. 381/1991, ovvero le imprese sociali di cui all'art. 1 del d.lgs 3 luglio 2017 n 112 con l'obiettivo prioritario della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali, promuovendo, per le finalità di cui alla L. 68/99, commesse il cui valore copra il costo di una assunzione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8 - "Entità e valore della commessa".
2. Gli interventi effettuati ai sensi della presente Convenzione Quadro integrano quelli previsti in via ordinaria dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 ss.mm.ii.

Art. 2
(Sottoscrittori)

1. Le Convenzioni di Affidamento, come disciplinate dal presente atto, sono sottoscritte da:
 - a) i servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili di cui all'art.6 comma 1 della legge 68/99 e ss.mm.ii (**di seguito servizi competenti**)
 - b) i datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti all'obbligo di cui all'art.3 della legge n.68/1999 e ss.ms.ii (**di seguito datori di lavoro**), in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4. Per datore di lavoro si intende singole imprese o gruppi di imprese individuate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
 - c) le cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8

novembre 1991, n. 381 e i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della stessa legge, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 (**di seguito cooperative o loro consorzi**).

- d) le imprese che si qualificano come sociali ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 112, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.
2. I datori di lavoro pubblici, le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica di cui all'art.18 commi 1 e 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, sono esclusi dalla stipula delle Convenzioni di Affidamento.

Art. 3

(Percentuale di copertura della quota d'obbligo e computo disabili)

1. La copertura della quota d'obbligo, attraverso lo strumento delle Convenzioni di Affidamento disciplinate dalla presente atto, non può superare il 30% del totale della quota di riserva di cui all'art.3, co.1, della l.68/99, afferente all'ambito provinciale nel quale viene attivato l'istituto, come risultante al momento della stipula della commessa, con arrotondamento all'unità superiore. Per la quota parte rimanente, il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi di assunzione delle persone disabili, come previsto dalle norme di riferimento, anche attraverso l'attivazione di istituti di cui agli artt.5, 11 e 12 della l.68/99.
2. Le persone con disabilità inserite attraverso le Convenzioni di Affidamento saranno computate a copertura della quota d'obbligo delle aziende committenti e non delle cooperative sociali o delle imprese sociali commissionarie.
3. Per le aziende fino a 50 dipendenti è possibile attivare una Convenzione di Affidamento al massimo per n.1 unità.
4. Per le aziende tra 15 e 35 dipendenti è possibile attivare una Convenzione di Affidamento, ai sensi della presente disposizione, qualora non sia possibile ottemperare all'obbligo attraverso l'assunzione di persone disabili direttamente in azienda, previa valutazione delle difficoltà dell'inserimento a cura del servizio preposto al Collocamento mirato.
5. I datori di lavoro non soggetti agli obblighi di cui all'art.3 co.1, della l.68/99 possono stipulare Convenzioni di Affidamento in proporzione al numero di lavoratori conteggiabili nella base di computo, nel limite del 40% del totale del personale computabile a livello provinciale.
6. Il superamento delle aliquote previste ai commi 1 e 5 del presente articolo in ragione della variazione della base di computo occorso nel periodo di durata della commessa non comporterà un'automatica risoluzione della Commessa di Affidamento né la cessazione dei rapporti di lavoro delle persone disabili inserite.

Art. 4

(Requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse)

1. Possono conferire commesse alle cooperative sociali o loro consorzi ovvero alle imprese sociali i datori di lavoro di cui all'art.2, comma 1, lett. b) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) Avere almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio;
- b) Essere associati alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la presente Convenzione Quadro ovvero aderenti per il tramite di dichiarazione di adesione da presentare contestualmente alla convenzione di affidamento;
- c) Avere assolto l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/99, nel caso in cui si tratti di imprese soggette a tale obbligo. Tali obblighi si intendono assolti anche attraverso l'utilizzo di istituti i previsti dalla medesima legge;
- d) Applicare il contratto collettivo di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- e) Non avere in corso procedure concorsuali ovvero condizioni che comportino la sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone disabili, ai sensi dell'art.3 co.5, della l.68/99.

Art. 5

(Requisiti delle cooperative sociali o loro consorzi e delle imprese sociali
destinatrici delle commesse)

1. Le cooperative sociali o loro consorzi e le imprese sociali destinatarie delle commesse conferite dai datori di lavoro di cui all'art.4 debbono essere iscritte/i all'albo regionale istituito con Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 24 ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i. oppure, per l'impresa sociale, al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), sezione D "imprese sociali" e in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali dei dipendenti nonché con le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro e devono possedere tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere associate/i alle organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela che sottoscrivono la presente Convenzione ovvero aderenti a quest'ultima per il tramite di dichiarazione di adesione da presentare contestualmente alla Convenzione di Affidamento;
 - b) essere attive/i da almeno due anni precedenti la sottoscrizione della Convenzione di Affidamento;
 - c) non avere in corso procedure concorsuali;
 - d) applicare il CCNL delle Cooperative Sociali ovvero altro contratto collettivo applicato dall'impresa sociale, sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e i relativi contratti integrativi aziendali, territoriali e regionali;
 - e) assicurare attività di tutoraggio e formazione al fine di un inserimento lavorativo efficace dei lavoratori con disabilità inseriti nella commessa di lavoro;
 - f) avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno alle disposizioni della legge 142/2001 "Revisione della legislazione in materia di cooperative con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore";
 - g) disporre di sede legale nella Regione Lazio e almeno una sede operativa nel territorio di competenza dei servizi competenti;
 - h) avere un organico aziendale, per le imprese sociali, costituito da personale dipendente appartenente alle categorie di cui alla lettera a) e b) del comma 4 dell'art. 2 del D.lgs 112/2017 nel limite minimo previsto al successivo comma 5 del decreto legge medesimo.

Art. 6

(Requisiti dei lavoratori da inserire)

1. Sono destinatarie della presente Convenzione le persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - disabilità psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt. 9, comma 4 e art. 13, comma 1bis della Legge n. 68/1999 con riferimento al Messaggio INPS 30 ottobre 2008 n. 23991;
 - invalidità superiore o uguale al 79%;
 - condizione di fragilità e/o vulnerabilità segnalata dai servizi socio/sanitari che comporti particolare difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo oppure oggettive condizioni di svantaggio occupazionale correlate all'età, al reinserimento lavorativo ovvero alla disoccupazione da lunga durata, previa stipula di un percorso individualizzato. Tali condizioni devono essere valutate dai Servizi per il Collocamento Mirato, anche sentito il parere del Comitato Tecnico.
2. L'appartenenza della persona disabile alle sopraindicate categorie deve essere verificata previo esame della documentazione sanitaria e di tutti gli elementi in suo possesso.
3. Non possono essere inseriti attraverso la stipula di Convenzioni di Affidamento i lavoratori disabili che abbiano risolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la cooperativa sociale o con i loro consorzi, o con le imprese sociali o con il datore di lavoro committente, nei 12 mesi precedenti la stipula della convenzione stessa.

Art. 7

(Trattamento economico)

Per la determinazione del trattamento economico e normativo e dei relativi oneri assicurative previdenziali dei lavoratori disabili inseriti all'interno delle cooperative sociali o imprese sociali a copertura degli obblighi delle imprese committenti, si farà riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o al contratto collettivo applicato dall'impresa sociale e dell'eventuale contratto integrativo aziendale, territoriale e regionale.

Art. 8

(Calcolo del valore unitario delle commesse)

1. Il valore della commessa deve rispettare il seguente coefficiente di calcolo:

$$\mathbf{VUC = C + (N \times CL)}$$

VUC

Valore unitario della commessa al netto di IVA

Il Valore unitario della commessa è determinato dal costo del lavoro totale maggiorato di almeno il 20%.

N

Numero dei lavoratori disabili assunti in cooperativa o in impresa sociale in attuazione della convenzione

CL

costo annuo lordo del lavoratore con disabilità

Il costo del lavoro **CL** è calcolato sulla base del trattamento retributivo (comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi) previsto dal CCNL applicato per la categoria di inquadramento attribuibile in relazione alle mansioni oggetto della commessa.

Sarà onere della cooperativa o dell'impresa sociale indicare in maniera puntuale il CCNL di riferimento applicato, come previsto all'art.7.

Se la commessa è pari ad un rapporto di lavoro part-time la cooperativa o l'impresa sociale deve assumere la persona disabile per un numero di ore settimanali superiore alla metà dell'orario contrattuale da applicare.

C

Costo di produzione + costi di accompagnamento

I costi della commessa sono quantificati nella misura di almeno 20% del costo del lavoro indicato. **C** equivale alla somma dei costi di produzione (valore delle attrezzature, dei prodotti e servizi necessari allo svolgimento della commessa ecc.) e di ogni altro onere necessario per l'effettuazione della commessa comprese le attività formative e di tutoraggio dei lavoratori inseriti. Il servizio di tutoraggio dovrà obbligatoriamente essere garantito dalla Cooperativa o dal consorzio ovvero dall'impresa sociale.

- 2 Per i lavoratori con disabilità psichica/intellettiva, con disabilità sensoriale o con determinate tipologie di disabilità, i servizi competenti per il Collocamento Mirato potranno valutare la possibilità di stabilire la presenza un tutor esterno alla cooperativa o al consorzio ovvero all'impresa sociale, individuato nell'ambito di un soggetto che abbia requisiti specialistici con riferimento alle specifiche necessità del lavoratore, o di eventuali altri supporti specifici al tipo di disabilità al fine di supportare la persona disabile nelle fasi di inserimento ovvero nella formazione post-assunzione.
- 3 Nella Convenzione di Affidamento sono definite le quote dei costi relativi al tutoraggio e ai supporti specifici a carico della commessa.
- 4 Per la stipula della Convenzione di Affidamento le parti fanno riferimento allo schema allegato (Allegato B).

Art. 9

(Stipula delle Convenzioni di Affidamento)

1. I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio ovvero ad un'impresa sociale, come sopra definiti, ai sensi della presente Convenzione Quadro, devono presentare istanza, sottoscritta congiuntamente alle cooperative o ai consorzi o alle imprese sociali commissionarie, al Servizio per il Collocamento Mirato competente per l'ambito territoriale ove si svolge prevalentemente la commessa, specificando:
 - a) la posizione rispetto agli obblighi previsti e assunti ai sensi della legge 68/99 del

- soggetto datoriale conferente la commessa;
- b) le caratteristiche della commessa, con particolare riferimento alla tipologia di prodotti e/o servizi conferiti, al valore previsto, alla durata ed ai tempi di attuazione;
 - c) le mansioni e il numero di inserimenti delle persone disabili previsti.
2. I servizi competenti, previa verifica dei requisiti ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente atto, convocano i datori di lavoro e le cooperative sociali o loro consorzi o le imprese sociali e procedono alla stipula delle Convenzioni di Affidamento nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e in conformità al modello allegato B (schema delle CdA), che ne costituisce parte integrante.
 3. Le assunzioni dei lavoratori con disabilità impegnati nella commessa devono essere effettuate dalla cooperativa o dal consorzio ovvero dall'impresa sociale entro i termini stabiliti nella Convenzione di Affidamento (art.6 del format delle CdA), a pena di decadenza della medesima. I contratti di lavoro devono essere a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato non inferiore alla durata della commessa e rispettare i CCNL, come indicato all'art.7.

Art. 10

(Procedura di inserimento lavorativo)

Ai fini dell'individuazione dei lavoratori disabili da inserire nelle Convenzioni di Affidamento, nel rispetto del principio della parità tra uomini e donne, gli Uffici per il Collocamento mirato potranno tra l'altro:

1. Tener conto della segnalazione da parte dei servizi sociali e sanitari delle persone disabili prese in carico ed in possesso dei requisiti di cui all'art.6.
2. Stipulare appositi Accordi di Programma con i servizi sociali e sanitari per l'individuazione dei soggetti da inserire nelle commesse.
3. Attivare un servizio di preselezione specifico, su richiesta della cooperativa o del consorzio o dell'impresa sociale, tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art.6, le cui competenze siano in linea con i compiti e l'attività da svolgere.
4. Attivare procedure per l'avviamento numerico degli iscritti negli elenchi del collocamento mirato in possesso dei requisiti di cui all'art.6, le cui competenze siano in linea con i compiti e l'attività da svolgere.
5. Valutare la possibilità di avviamenti nominativi su proposta della cooperativa o del consorzio o dell'impresa sociale, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art.6.

Art. 11

(Figure professionali di supporto)

1. Le cooperative e i loro consorzi ovvero le imprese sociali sono tenute ad assicurare alle persone con disabilità inserite in Convenzione di Affidamento figure professionali di guida e di supporto, in possesso di adeguate competenze e standard tecnici relativi alle strutture, per un efficace inserimento lavorativo anche secondo parametri tecnico

qualitativi di efficienza ed efficacia, nonché una adeguata formazione; tali oneri sono inseriti, ed evidenziati, nei costi di produzione e di accompagnamento (C) di cui all'art. 8.

2. Il numero delle figure professionali di supporto deve essere concordato tra le parti nella commessa di affidamento e deve essere adeguato e proporzionato al numero di persone disabili inserite nella commessa stessa. Di norma il rapporto non deve essere inferiore ad un lavoratore di supporto ogni cinque persone disabili.

Art. 12

(Durata delle Convenzioni di Affidamento, proroghe e rinnovi)

1. Le Convenzioni di Affidamento, stipulate ai sensi del presente accordo, hanno una durata minima di 12 (dodici) mesi e una durata massima di 48 (quarantotto) mesi.
2. Le Convenzioni di Affidamento hanno una durata di 12 (dodici) mesi o multipli di 12 (dodici) mesi consecutivi, decorrenti dalla data di inizio dell'esecuzione del contratto bilaterale di commessa, ovvero dall'assunzione delle unità, previste all'art.4 della Convenzione di Affidamento, che dovrà avvenire entro i termini fissati all'art.6 del medesimo accordo.
3. La proroga della Convenzione di Affidamento può essere richiesta solo se il termine inizialmente fissato risulta inferiore alla durata massima di 48 (quarantotto) mesi. La somma del termine iniziale e delle proroghe non può superare il periodo massimo di 48 (quarantotto) mesi, considerati complessivamente i periodi fruiti.
4. La Convenzione di Affidamento, se ricorrono i presupposti di cui al precedente comma 3, sono prorogate alle medesime condizioni inizialmente stabilite e per un periodo di 12 (dodici) mesi o multipli di 12 (dodici) mesi.
5. La Convenzione di Affidamento, su istanza congiunta dell'impresa committente e della cooperativa o del consorzio o dell'impresa sociale commissionaria, può essere integrata nell'oggetto e nel numero dei dipendenti disabili inseriti.
6. Alla scadenza della Convenzione di Affidamento le imprese adempiono agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99 attraverso il ricorso ad uno dei seguenti istituti:
 - a. Assunzioni nominative da effettuarsi entro 60 giorni dalla conclusione delle commesse;
 - b. Stipula di una nuova Convenzione di Affidamento, esaurito il periodo di durata massima di cui al punto 1;
 - c. Attivazione di ogni altro istituto previsto dalla Legge n. 68/99.
7. L'istanza di stipula di una nuova Convenzione di Affidamento, come previsto ai sensi del comma 6, lett. b, del presente articolo, da parte dello stesso soggetto datoriale, con lo stesso oggetto della commessa, affidate alla stessa cooperativa o allo stesso consorzio ovvero alla stessa impresa sociale oppure a soggetti commissionari diversi dai precedenti e, comunque, in ogni caso di rinnovo oltre il termine di 48 mesi previsto al comma 1, sarà valutata dai Servizi per il Collocamento Mirato, anche sentito il parere del Comitato Tecnico, in merito all'efficacia dello strumento convenzionale rispetto all'obiettivo dell'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo.
8. In caso di attivazione di una nuova Convenzione di Affidamento da parte dello stesso soggetto datoriale e con lo stesso oggetto della commessa, affidate alla stessa cooperativa

o allo stesso consorzio o alla stessa impresa sociale oppure con soggetti commissionari diversi dai precedenti, per quanto possibile, dovranno essere confermati gli stessi dipendenti in servizio ovvero dovrà essere garantito, per quanto possibile, il passaggio dei dipendenti in servizio dal precedente al nuovo commissionario.

Art. 13

(Potere di controllo sulle Convenzioni di Affidamento)

1. I Servizi competenti per il Collocamento Mirato verificheranno il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle parti nella Convenzione di Affidamento. Qualora riscontrino l'inadempimento delle clausole convenute nell'accordo trilaterale ovvero l'inosservanza dei contenuti del presente Accordo Quadro, così come delle disposizioni di legge previste al riguardo, potranno dichiarare decaduta ad ogni effetto la Convenzione di Affidamento, con emanazione dei provvedimenti conseguenti.
2. Per quanto convenuto nel contratto di commessa, le parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 14

(Monitoraggio)

Al fine del monitoraggio saranno raccolti i seguenti dati afferenti alle Convenzioni di Affidamento:

- Il numero di convenzioni attive suddivise per ambiti provinciale;
- Il numero di imprese conferenti in obbligo con la Legge 68/99;
- La percentuale di copertura della quota di riserva attraverso lo strumento delle Convenzioni di Affidamento;
- La dimensione e numero di addetti in forza presso le imprese conferenti le commesse;
- Il settore di attività delle aziende conferenti
- La tipologia di attività oggetto delle commesse avviate;
- La durata effettiva delle commesse di affidamento;
- Numero di persone disabili assunte attraverso lo strumento delle Convenzioni di Affidamento;
- Le mansioni svolte dalle persone disabili assunte;
- Ogni altra informazione utile e necessaria

I dati raccolti saranno gestiti con finalità statistiche allo scopo di valutare nel tempo l'efficacia dello strumento delle Convenzioni di Affidamento.

L'elaborazione dei dati suddetti sarà condivisa con le parti firmatarie della presente Convenzione Quadro e il monitoraggio potrà essere utilizzato per proporre la revisione e l'aggiornamento dei relativi contenuti dispositivi.

Art. 15

(Durata della Convenzione Quadro)

1. La presente Convenzione Quadro ha durata di 3 (tre) anni e si intende rinnovata di anno in anno qualora non venga formalmente data disdetta da almeno un terzo delle Parti

firmatarie con atto scritto e motivato, da trasmettere alla Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro con almeno tre mesi di preavviso;

2. Allo scadere del triennio le Parti si impegnano a rivedere i contenuti della Convenzione Quadro anche sulla base dei dati di monitoraggio relativi all'attuazione dello strumento delle Convenzioni di Affidamento.
3. Le Parti si impegnano a rivedere i contenuti della Convenzione Quadro qualora le disposizioni contenute nell'art.14 del d.lgs. 276/2003 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti normativi integrativi

Art. 16
(Promozione)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione Quadro, le Parti si impegnano, ciascuna nel proprio ambito di appartenenza, alla promozione dello strumento convenzionale a cui si dà attuazione.

Art.17
(Norma transitoria)

Le Convenzioni di Affidamento trilaterali in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione Quadro proseguono fino alla scadenza in esse prevista, nel rispetto della disciplina di cui alla Convenzione Quadro vigente all'atto della stipula.

Art. 18
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Si allega alla presente Convenzione Quadro lo schema per la stipula delle singole Convenzioni di Affidamento (Allegato B), di cui le PARTI PRENDONO PIENA E COMPLETA VISIONE.

Roma li.....

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Lazio

.....

Per le Associazioni sindacali dei lavoratori:

.....
.....
.....

Per le Associazioni sindacali dei datori di lavoro:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Per le Associazioni di Rappresentanza, Assistenza e Tutela delle Cooperative Sociali e dei Consorzi di
Cooperative Sociali:

.....
.....
.....
.....
.....

Allegato B

SCHEMA di CONVENZIONE di AFFIDAMENTO

Premessa la
CONVENZIONE QUADRO

approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale

Premesso che

Contestualmente alla stipula della presente Convenzione di Affidamento, l'Impresa Committente trasmette al Servizio Competente copia del «*contratto di affidamento*» quale parte integrante della Convenzione;

Tutto ciò premesso

Le parti

Il Servizio per l'inserimento al Lavoro dei Disabili (S.I.L.D) di..... – Regione Lazio — Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione di seguito denominato «Servizio Competente» – con sede in....., rappresentato dal Dirigente/Direttore

e

l'Impresa ... – codice fiscale ... – con sede legale in ... – pec: ... – e sede operativa in ..., di seguito denominata «Impresa Committente» – rappresentata nel presente atto da ..., in qualità di rappresentante legale, come da visura camerale agli atti;

e

la Cooperativa/Impresa sociale ... – codice fiscale ... – con sede legale in ... – pec: ... – e sede operativa in ..., di seguito denominata «Cooperativa/Impresa sociale» – rappresentata nel presente atto da ..., in qualità di rappresentante legale, come da visura camerale agli atti;

(di seguito le Parti)

Stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'impegno dell'Impresa Committente, a fronte dell'inserimento lavorativo di **n.** lavoratori con disabilità nella Cooperativa Sociale/Impresa sociale, ad affidare alla Cooperativa medesima la commessa di lavoro del **servizio di** di cui all'allegato contratto di affidamento, nel rispetto dei criteri definiti nella Convenzione Quadro richiamata in premessa, di cui le parti con la firma della presente, dichiarano di aver preso piena e completa visione.

Art. 2 – Contratto di affidamento

1. L'affidamento della commessa è regolato tra l'Impresa Committente e la Cooperativa/Impresa sociale con separato atto scritto denominato «contratto di affidamento», allegato alla presente Convenzione, nel quale sono indicati:

- a) le caratteristiche della commessa, con particolare riferimento alla tipologia dei prodotti o servizi, al valore previsto, alla durata della commessa, alle fasi di esecuzione ed ai tempi di attuazione;
- b) termini e modalità di pagamento;
- c) mansioni e numero di assunzioni di lavoratori disabili cui si impegna la Cooperativa Sociale/Impresa sociale a fronte dell'affidamento della commessa, dichiarazione di integrale applicazione del CCNL Cooperative Sociali o del contratto collettivo applicato dall'impresa sociale sottoscritto dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative e relativi contratti integrativi.

Art. 3 – Durata della convenzione

1. In riferimento a quanto previsto dalla Convenzione Quadro, la presente convenzione ha **durata di** dall'inizio dell'esecuzione del contratto bilaterale di commessa.

Art. 4 – Numero e elenco dei lavoratori interessati

1. La Cooperativa/Impresa sociale si impegna ad effettuare **l'assunzione di n. lavoratori con disabilità**, secondo le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 10 e 11 della Convenzione Quadro, ed in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui all'art. 6 della medesima Convenzione.
2. La Cooperativa/Impresa sociale trasmette al Servizio Competente l'elenco dei nominativi dei lavoratori assunti, entro il termine di cinque giorni dall'avvenuta assunzione.

Art. 5 – Sostituzione lavoratori disabili

1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno o più lavoratori inseriti a fronte della presente Convenzione, la Cooperativa/Impresa sociale si impegna a richiedere al Servizio Competente, entro 20 giorni dalla cessazione dei rapporti di lavoro di cui sopra, l'attivazione delle procedure di reclutamento ai sensi dell'art.10 della Convenzione Quadro in sostituzione di un corrispondente numero di lavoratori in possesso dei prescritti requisiti previsti all'art.6 dello stesso atto normativo.
2. L'elenco dei nominativi di cui all'art.4 comma 2 è integrato, dalla Cooperativa, con i nominativi dei lavoratori in sostituzione delle risorse cessate.

Art. 6 – Modalità di assunzione

1. La Cooperativa, pena la decadenza della Convenzione, assume i lavoratori di cui all'art. 4 **entro il termine**
2. Ai lavoratori assunti in Convenzione viene riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Cooperative Sociali, o dal contratto collettivo applicato dall'impresa sociale, sottoscritto dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 7 – Inadempienze e clausole di risoluzione

1. Qualora entro il termine previsto all'art.6 della presente Convenzione non si sia provveduto all'assunzione dei lavoratori, il Servizio Competente può dichiarare decaduta la presente Convenzione, dandone comunicazione al datore di lavoro ed alla Cooperativa/impresa sociale.
2. La risoluzione della Convenzione è prevista nei seguenti casi:

- a) in caso di grave inadempienza da parte delle parti stipulanti il contratto di affidamento;
 - b) per omesso e ingiustificato ritardato pagamento da parte dell'Impresa Committente;
 - c) qualora il monte ore lavorativo dei disabili inseriti risulti inferiore del 20% rispetto a quanto stabilito dal contratto di affidamento.
3. In tutti i casi in cui la presente Convenzione è da considerarsi decaduta, l'Impresa Committente, ricevutane comunicazione dal Servizio Competente, deve concordare tempestivamente con esso le modalità di assolvimento da adottare per la copertura dei posti in quota di riserva qui considerati, in caso contrario essa è ritenuta inadempiente all'obbligo di assunzione.
 4. La validità e l'efficacia del contratto di affidamento della commessa costituiscono presupposto di validità della Convenzione di Affidamento. Pertanto, il verificarsi di qualunque causa di scioglimento del contratto di affidamento della commessa comporta la decadenza di diritto della Convenzione stessa, con conseguente ripristino degli obblighi *ex art.3* della L. 68/99 a carico dell'Impresa.
 5. Le parti stipulanti il contratto di affidamento sono tenute a comunicare immediatamente al Servizio per l'inserimento lavorativo competente il verificarsi di qualunque causa di decadenza della commessa.
 6. Il Servizio Competente dichiara decaduta la presente Convenzione qualora rilevi l'inosservanza dei contenuti del presente accordo o delle disposizioni di legge previste a riguardo.
 7. Per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella presente Convenzione si rimanda ai contenuti della Convenzione QuadroDGR..... ed alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8 – Obblighi della Cooperativa o Consorzio o Impresa Sociale

1. La Cooperativa/Impresa sociale si impegna a:
 - a) assumere i lavoratori con disabilità **entro il** e effettuare le commesse affidate dall'Impresa secondo le modalità individuate nel contratto di affidamento, ivi allegato;
 - b) osservare nei confronti del lavoratore tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti per tutti gli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dal contratto collettivo di cui al precedente articolo 6 comma 2;
 - c) predisporre un progetto personalizzato di inserimento per ogni lavoratore con disabilità inserito in Convenzione in collaborazione con i servizi competenti.
 - d) comunicare al Servizio Competente l'andamento del percorso di inserimento lavorativo della persona con disabilità con particolare riferimento agli esiti occupazionali, secondo le modalità concordate con i servizi competenti.

Art. 9 – Obblighi dell'impresa committente

1. L'impresa si impegna a:
 - a) corrispondere alla Cooperativa/Impresa sociale i pagamenti secondo le modalità e i tempi definiti nel contratto di affidamento, ivi allegato;
 - b) ridefinire con i servizi competenti, a seguito della stipula della Convenzione e qualora ve ne fosse la necessità, il piano degli adempimenti relativi all'applicazione della legge 68/99.

Art. 10 – Verifica e controllo

- 1- I servizi competenti si impegnano ad attivare in ogni momento verifiche e controlli, anche *in loco*, sul corretto adempimento dei contenuti della presente Convenzione e, qualora ne riscontrino l’inosservanza, dichiarano decaduta la Convenzione medesima.

Art. 11 – Monitoraggio

- 1. Ai fini del monitoraggio i servizi competenti provvedono ad inserire la presente Convenzione nel Registro Informativo Regionale e a verificarne lo stato di attuazione, anche per le finalità di cui all’art. 14 della Convenzione Quadro.

Art. 12 – Riservatezza

- 1. L’Impresa e la Cooperativa/Impresa sociale si impegnano a non divulgare e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione della presente Convenzione o alla gestione del rapporto di lavoro con i lavoratori disabili interessati all’assunzione, le informazioni e i dati forniti dal Servizio Competente o di cui venga comunque a conoscenza per i medesimi lavoratori.

Art. 13 – Controversie

- 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Impresa, la Cooperativa/Impresa sociale e il Servizio Competente, non risolubili in via amministrativa, saranno deferite all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello di

Art. 14 – Rinvio

- 1. Qualora siano inserite nel contratto bilaterale tra le parti, allegato alla presente, clausole contrarie alla presente convenzione ed alle disposizioni della convenzione quadro richiamata in premessa, le stesse saranno ritenute non valide.
- 2. Per quanto non specificatamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni dettate in materia delle vigenti leggi, nonché alle disposizioni e condizioni tutte della Convenzione Quadro richiamata nelle premesse.

Le parti contraenti, come sopra rappresentate, dichiarano di aver preso visione e di accettare quanto previsto dallo schema di Convenzione Quadro di cui alla DGR

Roma, ...

SILD

Il rappresentante legale

Il Direttore

Il rappresentante legale

Allegati

a cura dell’Impresa committente:

- 1.Copia del contratto di affidamento della commessa
- 2.Attestazione di adesione rilasciata dall’associazione datoriale di appartenenza (nel caso di azienda associata) ovvero Dichiarazione di adesione alla Convenzione Quadro ex art. 14 di cui alla DGR.....

3. Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Convenzione Quadro ex art. 14 di cui alla DGR.....

a cura della Cooperativa/Impresa sociale:

4. Attestazione di adesione rilasciata dall'associazione o consorzio di cooperative (nel caso di cooperativa associata) ovvero Dichiarazione di adesione alla convenzione quadro ex art. 14 di cui alla DGR.....

5. Copia dello Statuto della cooperativa sociale

6. Dichiarazione d'iscrizione all'albo delle società cooperative e all'albo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1996.

7. Dichiarazione d'iscrizione all'albo regionale delle società cooperative tenuto dalla Regione..... e contestuale dichiarazione dell'unità operativa insistente nella Regione Lazio ovvero per le imprese sociali Dichiarazione d'iscrizione al RUNTS e contestuale dichiarazione dell'unità operativa insistente nella Regione Lazio

8. Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della convenzione quadro ex art. 14 di cui alla

da presentare entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione

9. Progetto personalizzato di inserimento per ogni persona disabile inserita in convenzione